SCHEMA DI CONVENZIONE IN ESITO ALL' ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART.55 COMMA 3 DEL D.LGS N. 117/2017 E SS.MM.II., AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER GLI ANZIANI, QUALI LA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI DI MONZA (PRESSO IL CENTRO CIVICO SAN ROCCO - PRESSO VIA PROCACCINI - PRESSO CASCINA CANTALUPO) E L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ESTIVA PRESSO IL CENTRO AMBROSINI E DI ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

L'anno addì del mese di con la presente scrittura a effetto di legge Rep. N	ı valere ad ogni
Tra	
il Comune di Monza, con sede legale in Piazza Trento e Trieste, codice fiscale na rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi dott.ssa Manuela Agnello, sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate	abilitata alla
e	
l'Ente Realizzatore partner di Progetto xx, avente sede legale all'indirizzo xx, compartita I.V.A. xx, rappresentato dal legale rappresentante <i>pro tempore</i> xx;	dice fiscale <mark>xx</mark> ,
e	
l'Ente Realizzatore partner di Progetto xx, avente sede legale all'indirizzo xx, coc partita I.V.A. xx, rappresentato dal legale rappresentante <i>pro tempore</i> xx;	dice fiscale <mark>xx</mark> ,
e	
l'Ente Realizzatore partner di Progetto xx, avente sede legale all'indirizzo xx, coc partita I.V.A. xx, rappresentato dal legale rappresentante <i>pro tempore</i> xx;	dice fiscale <mark>xx</mark> ,
e	

Richiamati

- la Determinazione Dirigenziale n. xx del xx di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione di cui all'oggetto;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Monza in data xx di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi;
- i verbali del procedimento per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione (prot. xx) agli atti di ufficio;
- la Determinazione Dirigenziale n. xx del xx di conclusione del procedimento di coprogettazione con gli Enti Realizzatori Partner di Progetto (di seguito ERP) sopra indicati, ad esito del quale veniva definito il Progetto Definitivo (Allegato n. 1);

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 3/2008;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n.
 72 del 31 marzo 2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESSA

1. Le premesse, gli atti e documenti richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli ERP dichiarano di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La presente convenzione disciplina:
 - a. la gestione dei centri anziani di Monza (presso il centro civico San Rocco presso via Procaccini - presso Cascina Cantalupo), l'organizzazione dell'iniziativa estiva presso il centro Ambrosini e di attività volte alla promozione dell'invecchiamento attivo, così come rappresentate nel Progetto Definitivo approvato al termine del tavolo di coprogettazione,
 - b. la concessione in uso per tali finalità dei seguenti beni immobili:
 - i. Spazio X
 - ii. Spazio Y
 - iii. Spazio Z
 - iv.
 - di proprietà del Comune di Monza.
 - v. Immobile ...
 - di proprietà di ...
- 2. Si precisa che la presente convenzione non attribuisce al/i concessionario/i alcun ulteriore diritto non espressamente previsto nell'ambito normativo.

Art. 3 – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE

- 1. Il progetto definitivo di gestione è stato approvato in esito al positivo esperimento della procedura di co-progettazione prevista e disciplinata ex art. 55 comma 3 del d.lgs. 117/2017.
- 2. Gli ERP si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Monza e previste dal Progetto Definitivo approvato al termine del Tavolo di co-progettazione (allegato 1) siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato al fine di realizzare le finalità di interesse generale della comunità interessata dalle attività di progetto.
- 3. Le attività dovranno pertanto essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse alla co-progettazione e secondo le specifiche contenute nel Progetto Definitivo approvato al termine del tavolo di co-progettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.
- 4. In ragione di quanto precede, gli ERP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le

necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

ART. 4 - DURATA

- 1. Gli interventi e le attività oggetto della procedura di co-progettazione e la relativa convenzione avranno una durata dal 01/01/26 fino al 31/12/29. È escluso il tacito rinnovo.
- 2. Nel corso di tale periodo si procederà ad incontri periodici di verifica, finalizzati ad accertare l'efficacia degli interventi e delle attività, nonché il rispetto delle azioni previste nel Progetto Definitivo e relativo cronoprogramma.

ART. 5 - IMPEGNI COMUNI

Il Comune e gli Enti Attuatori Partner si impegnano:

- ad attivare un coordinamento e una governance di progetto integrati ed un costante confronto reciproco, attraverso la figura dei Coordinatori/Responsabili di progetto specificatamente individuati;
- a svolgere tutte le attività/servizi di competenza previsti nel Progetto Definitivo redatto in esito alla procedura di Co-Progettazione, nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- a garantire che tutto il personale impiegato svolga le attività previste con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, anche in considerazione della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;
- a verificare congiuntamente che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di Co-Progettazione
- a effettuare il monitoraggio e il controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- a attivare momenti di confronto e verifica in itinere sul buon andamento delle azioni progettuali valutando eventuali modifiche/integrazioni progettuali necessarie e la riattivazione del Tavolo di Co-Progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio. Si potranno pertanto adottare eventuali opportuni correttivi, in caso di difformità, rispetto al progetto definito nei tavoli di co-progettazione.
- a curare congiuntamente gli aspetti relativi alle comunicazioni esterne ed interne afferenti il progetto.

ART. 6 - IMPEGNI E COMPITI DEGLI ENTI REALIZZATORI PARTNER

- 1. Gli ERP si impegnano a promuovere le attività del Progetto Definitivo in collaborazione con il Comune.
 - Sono previsti a carico di ciascuno degli ERP i seguenti obblighi di natura generale:
 - o aperture...
 - o personale, competenze, sostituzioni, formazione, aggiornamento...
 - o responsabilità...
 - o utilizzo locali e attrezzature...
 - o rispetto normative sul lavoro, sicurezza, oneri previdenziali, codici comportamento...
 - o oneri rendicontativi...
 - o referenti/coordinatori...
 - o polizze assicurative...

- o competono a ciascun ERP le spese di personale, gli oneri SIAE e assimilabili, gli oneri relativi alla eventuale somministrazione di alimenti/bevande, la manutenzione ordinaria, le spese per le attività di pulizia, gli oneri inerenti la copertura assicurativa per iscritti, personale e volontari, la copertura assicurativa per Responsabilità civile c/o degli iscritti, la Responsabilità civile c/o terzi per i frequentatori occasionali delle attività aperte al pubblico, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 2. Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico degli ERP.
- 3. Sono previsti a carico degli ERP concessionari di immobili/locali (a titolo esclusivo o non esclusivo) i seguenti ulteriori obblighi:
 - gli spazi si intendono consegnati al gestore nello stato di fatto in cui si trovano completi di arredi e attrezzature. è fatto obbligo al gestore di custodire i beni con la diligenza di cui all'art. 1804 C.C.:
 - obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire gli immobili/locali concessi nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal Comune di Monza. Nessun rimborso, o indennizzo, sarà dovuto dal Comune alla scadenza della presente convenzione per le addizioni/miglioramenti effettuati dal Concessionario che rimarranno di proprietà del Concedente, fatto salvo il diritto dello stesso di pretendere la rimessa in ripristino dell'immobile. In questo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e a spesa del Concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario il Concedente provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al Concessionario;
 - l'immobile/locale dovrà essere utilizzato direttamente dal Concessionario al quale è fatto divieto di sub-concessione o di cessione della presente concessione. È fatto divieto al Concessionario di occupare spazi diversi da quelli concessi se non espressamente autorizzato;
 - obbligo di mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria / piccole spese del fabbricato/locale;
 - le utenze saranno a carico del Comune di Monza, così come la manutenzione straordinaria;
- 4. Sono previsti a carico degli ERP competenti della gestione dell'iniziativa estiva presso il Centro Ambrosini i seguenti ulteriori obblighi:
 - programmare un ricco calendario di eventi che alternerà dibattiti su aspetti socio-culturali ed informativi, dando largo spazio ad intrattenimenti musicali, spettacoli, secondo le indicazioni formulate dall'Assessorato (orientativamente nr 18 iniziative).
 - presentare la propria proposta di programmazione entro e non oltre il 30/06 di goni anno al fine di concertarne il contenuto con i Partner di progetto;
 - organizzare la manifestazione a propria cura e spese, provvedendo ad espletare tutte le
 pratiche necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione iniziativa,
 relazione con il soggetto gestore del centro sportivo, contatto e pagamento gruppi
 musicali, oneri SIAE e similari, assicurazioni, pulizia degli spazi/bagni, disbrigo pratiche
 amministrative, richiesta eventuali permessi necessari, disinfestazione, promozione,
 sorveglianza antincendio e primo soccorso, service, acquisto beni di consumo, presidio
 struttura durante la manifestazione...).
 - avvisare tempestivamente il Comune e redigere apposita relazione per iscritto in caso di incidenti occorsi nel corso dell'organizzazione dell'iniziativa;
 - provvedere alla stesura ed inoltro all'Ufficio Anziani del Comune, entro il 30/09 di ogni anno, di un report finale della gestione della manifestazione comprensivo di rendiconto economico, da condividere con i Partner di progetto.

ART. 7 - IMPEGNI E COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

- 1. Il Comune di Monza, in qualità di Amministrazione procedente, si impegna a promuovere le attività del Progetto Definitivo in collaborazione con i Partner.
- 2. Relativamente alle attività/servizi finanziati dal Comune, lo stesso si impegna a rimborsare agli ERP ogni spesa rientrante nell'elencazione di cui al capoverso successivo, nel limite massimo di € xx annui:
 - Rimborso spese per interventi assistenziali, educativi, laboratoriali, di apertura al territorio, iniziative/gite/eventi
 - Rimborso spese per attività di coordinamento,
 - Rimborso spese per supervisione, formazione e aggiornamento,
 - Rimborso per piccole spese,
 - Rimborso spese per oneri amministrativi e assicurativi,
 - XXX
- 3. Le risorse economiche della progettualità, in ragione della natura giuridica della Co-Progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, sono infatti da ricondurre a rimborsi spese e non a prezzi e corrispettivi per prestazione di servizi.
- 4. I rimborsi saranno pertanto riconosciuti solo per spese effettivamente sostenute imputabili ai servizi di cui alla presente convenzione e adeguatamente rendicontate. Non è consentito alcun rimborso a forfait per le attività prestate da volontari.
- 5. E' previsto il versamento di una quota di anticipo da parte del Comune pari al 50% dell'importo annuo del rimborso spese massimo previsto per ciascun ERP, da riconoscere entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa formale richiesta da parte degli ERP.
- 6. Il saldo verrà riconosciuto alla scadenza di ciascun anno, previa formale richiesta da parte degli ERP accompagnata del rendiconto economico di gestione e relativi giustificativi di spesa / timesheet, ... nel rispetto del massimale previsto dal Progetto Definitivo.
- 7. La richiesta di rimborso dovrà riportare anche il CIG della procedura.
- 8. È inteso che, qualora a consuntivo le spese effettivamente sostenute e documentate risultassero inferiori al suddetto massimale, il rimborso sarà conseguentemente rideterminato in riduzione.
- 9. Spese superiori al massimale sopra indicato non saranno rimborsate.
- 10. L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e, comunque, non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
- 11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'EAP si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione, corredate del Codice CIG, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente "dedicato" comunicato dall'EAP. L'EAP si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
 - ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in subcontratti una clausola con la quale i propri subappaltatori/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di

- subappalto o di subcontratti, affinché Il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il Comune e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 12. Resta salva da parte del Comune la possibilità di revocare la convenzione per motivi di interesse pubblico.
- 13. In particolare costituiscono causa di decadenza, per i soggetti cui sono stati concessi in uso spazi/locali:
 - a) violazione del divieto di sub-concessione;
 - b) utilizzo del bene per fini diversi dal quale è stata assentita la concessione;
 - c) mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione dei beni.

In tali casi il Concessionario avrà obbligo di restituzione immediata dell'immobile (compresa l'eventuale area esterna) libero da cose e da persone.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
- 2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
- 3. Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
- 4. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it.
- 5. L'EAP si impegna ad assicurare il pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e sue modifiche ed in particolare:
 - a. dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio di cui trattasi;
 - b. non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei beneficiari dei servizi, previa autorizzazione dei servizi);
 - c. dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
- 6. Il Comune di Monza, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) a:



Legale Rappresentante: xx

Per le seguenti attività: ATTIVITA' PREVISTE IN CAPO A CIASCUN SOGGETTO SOTTOSCRITTORE E RELATIVE AI SERVIZI DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenza come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per

- garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - i. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - iii. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - iv. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - v. Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

ART. 9 - RISOLUZIONE

- 1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.
- 2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
 - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo indiretto concesso derivante dalla concessione dei locali:
 - la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
 - violazione normativa antimafia;
 - accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- 3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione da parte del Comune di Monza mediante PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
- 4. Trattandosi di convenzione con molteplici soggetti, quanto sopra può essere riferito anche al rapporto convenzionale con uno solo degli Enti aderenti.

ART. 10 - RINVII NORMATIVI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 11 - CONTROVERSIE

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è esclusivamente il Foro di Monza.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali restano a carico degli EAPP. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R.131/86.

Allegati:

• Allegato 1 - Progetto Definitivo risultante dal tavolo di co-progettazione con relativo Piano Finanziario e Cronoprogramma

FIRME

Per il Comune di Monza

Per l'Ente Realizzatore Partner di Progetto xxx

Per l'Ente Realizzatore Partner di Progetto xxx